



REGIONE
LAZIO

CONTRATTO

Procedura aperta svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per la programmazione, gestione e attuazione del PO FESR Lazio 2021-2027.

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E ATTUAZIONE DEL PO
FESR LAZIO 2021-2027 PER LE ATTIVITÀ SPECIFICATE NELLE LINEE 1 E 2 DI
CUI AL CAPITOLATO TECNICO**

TRA

La Regione Lazio – Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio”, di seguito denominato “Committente”, nella persona di Tiziana Petucci nata a Roma, Prov. RM, il 2 aprile 1964, in qualità di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca, autorizzata alla stipula del presente Contratto (“Contratto”) in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019,

E

Il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito tra L’Impresa EY ADVISORY S.p.A. (Mandataria) con sede in Via Meravigli, 14 – 20123 Milano, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi n.13221390159, R.E.A. MI 1627915 e STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (Mandante) studio professionale Associato con sede legale in Milano, Via Meravigli n.14, avente codice fiscale n.03351570969, rappresentato dalla EY Advisory S.p.A. designata quale impresa Capogruppo Mandataria, come da atto Rep. 5399 del 12/01/2022 a firma del Notaio Dot.. Paolo Ferrari registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 4 Il 13/01/2022 Al n. 430 Serie 1T, con domicilio nel Comune di Roma, Via Aurora n. 43, nella persona del procuratore speciale MARINA ROTILI [REDACTED] (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”),

PREMESSO CHE

- a) la Regione Lazio, con Determinazione n. G04895 del 30/04/2021, ha indetto una procedura aperta svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica per la programmazione, gestione e attuazione del PO FESR Lazio 2021-2027 per le attività specificate nelle Linee 1 e 2 di cui al Capitolato tecnico,
- b) il relativo bando è stato pubblicato sulla G.U.U.E. numero 2021/S 089-229360 del 07/05/2021,



- sulla G.U.R.I. n. 51 Serie Speciale del 05/05/2021, nonché, nelle date 8-10-12 e 13 maggio 2021 per estratto su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;
- c) con Determinazione n. G13414 del 04/11/2021 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario del Servizio di Assistenza Tecnica per la programmazione, gestione e attuazione del PO FESR Lazio 2021-2027 per le attività specificate nelle Linee 1 e 2 di cui al Capitolato tecnico;
- d) il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- e) il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al 33,55% dell'importo complessivo di aggiudicazione 1.273.624,00 (unmilione duecentosettantatremilaseicentoventiquattro/00) per un ammontare complessivo di € 427.237,50 (Quattrocentoventisettemiladuecentotrentasette/50) e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- f) il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 33 "Accettazione espressa clausole contrattuali";
- g) con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il



Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito del presente Contratto, si intende per:
 - a. **Atti di gara:** il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la “procedura aperta svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica per la programmazione, gestione e attuazione del PO FESR Lazio 2021-2027”;
 - b. **Fornitore/Aggiudicatario:** il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire le prestazioni di cui al presente Contratto;
 - c. **Committente/Amministrazione Regionale/Regione Lazio:** la Stazione Appaltante;
 - d. **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it> dedicato e gestito dalla Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione del servizio oggetto del presente contratto è regolata:
 - a. dalle clausole contenute nel presente atto e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della “Procedura aperta svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica per la programmazione, gestione e attuazione del PO FESR Lazio 2021-2027”, prevarranno sugli atti ed i documenti



prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.

3. Le clausole del presente Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 4 - Oggetto

1. Il Contratto definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile all'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica per la programmazione, gestione e attuazione del PO FESR Lazio 2021-2027 per le attività specificate nelle Linee 1 e 2 di cui al Capitolato tecnico e negli altri atti di gara.
2. L'oggetto dell'appalto si intende comprensivo anche di tutte le attività necessarie a garantire la corretta esecuzione del servizio di cui al precedente comma 1.
3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione Lazio, a prestare tutti i servizi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono.

Articolo 5 - Svolgimento del servizio

1. L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio di assistenza tecnica oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e ad attenersi, nello svolgimento del servizio, a quanto previsto nel Capitolato, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel presente contratto.
Il servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme, le condizioni, i patti e le modalità dedotti e risultanti dal Capitolato, che l'Aggiudicatario conferma di conoscere e di accettare, ove ed in quanto non risultino modificati a favore della Regione da quelli contenuti nel presente contratto e nell'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara, che l'aggiudicatario conferma e riconosce vincolante.
2. La Regione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dall'Aggiudicatario.



3. La Regione si riserva, altresì, la facoltà, in ogni momento di esecuzione del servizio, di verificare il rispetto dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara da parte dell'Aggiudicatario; in caso di antinomia tra i requisiti dichiarati e quelli posseduti, la Regione potrà esigere la risoluzione del contratto, salva l'applicazione delle penali previste nonché l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni patiti.

Articolo 6 - Importo del contratto

1. Il corrispettivo per l'espletamento del servizio di cui al presente contratto è fissato in euro 1.273.624,00 (unmilione duecento settantatremilaseicentoventiquattro/00), IVA esclusa, giusta offerta economica presentata in sede di gara.
2. Il corrispettivo deve ritenersi comprensivo di tutto quanto necessario per fornire la prestazione richiesta compiuta in ogni sua parte, ivi incluse spese per viaggi e missioni, segreteria, spese per acquisizione dati, spese generali ed amministrative, di strumentazione, di traduzione dalla lingua inglese alla lingua italiana e viceversa dei documenti ed elaborati oggetto dell'attività, e di tutto quant'altro si renda necessario per l'espletamento del servizio compiuto in ogni sua parte.
3. L'Aggiudicatario si assume il rischio imprenditoriale della diseconomia dell'affare e non potrà, pertanto, avanzare alcuna ulteriore pretesa di compenso rispetto a quella inizialmente concordata.

Articolo 7 - Durata

1. La durata del servizio è stabilita in ventiquattro mesi (24) mesi decorrenti dal verbale di avvio del servizio medesimo.
2. La Regione si riserva la facoltà di esercitare, ai medesimi patti e condizioni del contratto originario, l'eventuale rinnovo del contratto per un periodo ulteriore massimo di 24 mesi ovvero la proroga dello stesso per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo stimato di ulteriori 6 (sei) mesi, previa adozione di apposito provvedimento, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, in cui verrà stabilita la puntuale durata del rinnovo o della proroga.
3. La Regione provvederà a comunicare tale decisione almeno quarantacinque (45) giorni prima della scadenza del contratto originario. In caso di rinnovo del contratto l'importo complessivo stimato previsto è pari ad 1.273.624,00 (unmilione duecento settantatremilaseicentoventiquattro/00).



Articolo 8 - Modalità di esecuzione del servizio e luogo di esecuzione

1. Si richiama la disciplina contenuta nel paragrafo 4 “Modalità di esecuzione del servizio” e nel paragrafo 6 “Modalità organizzative per l’esecuzione delle prestazioni” del Capitolato che l’Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

Articolo 9 - Consegna dei prodotti

1. Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere realizzate entro i termini e con le modalità che verranno concordate con la Regione e riportati nel “Piano di Dettaglio delle Attività”. Si richiama al riguardo, la disciplina contenuta nel paragrafo 5 del Capitolato “Piano di Dettaglio delle Attività”, che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

Art. 10 - Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il Responsabile del procedimento nella presente fase è il Dott. Carlo Matteo Mazzucchi.
2. Il Responsabile del procedimento svolge le funzioni e i compiti di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
3. Il Direttore dell’esecuzione è individuato nella persona del Dott. Massimiliano Pacifico.

Articolo 11 - Gruppo di lavoro

1. L’aggiudicatario conferma l’articolazione e organizzazione del gruppo di lavoro nel suo complesso e nei singoli componenti, relativi profili professionali, funzioni ed attività, come indicati nella documentazione prodotta in procedura di gara.
2. Una stessa persona non può cumulare più di un profilo professionale tra quelli indicati nella documentazione prodotta in sede di gara.
3. Qualora ne ricorrano i presupposti, la Regione potrà richiedere la sostituzione della risorsa e, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione della stessa entro 7 (sette) giorni dalla richiesta con una professionalità equivalente o superiore a quella sostituita (prevista nei documenti di gara).
4. Qualora il contraente, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire una o più delle figure professionali incaricate dell’appalto, dovrà formulare preventiva e motivata richiesta alla Regione indicando i nuovi nominativi che intende proporre in sostituzione che



comunque dovranno essere in possesso dei requisiti delle figure professionali sostituite. L'eventuale sostituzione dei soggetti deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione.

5. L'attesa dell'autorizzazione non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica delle figure professionali non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione della Regione.
6. Si richiama la disciplina contenuta nel paragrafo 7 – “Modalità organizzative per l’esecuzione delle prestazioni” del Capitolato che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

Art. 12 - Modalità di pagamento

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 6, i corrispettivi contrattuali dovuti dal Committente per il pieno e corretto svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dell'importo complessivo da quest'ultimo riportato nell'Offerta economica prodotta in sede di gara.
2. Il corrispettivo complessivo dell'appalto spettante al Fornitore per il Servizio di Assistenza Tecnica oggetto del presente contratto è, al netto del ribasso offerto, pari ad 1.273.624,00 (unmilioneduecentosettantatremilaseicentoventiquattro/00) al netto dell'IVA per la durata di 24 mesi.
3. Il corrispettivo è determinato sulla base della rendicontazione delle figure professionali, in relazione al “Piano di Dettaglio delle Attività”, come risultante dallo “Stato avanzamento lavori” e dal “Rendiconto risorse” contenuti nella Relazione bimestrale, approvata dall'Amministrazione, e sulla base delle tariffe unitarie indicate nel Capitolato.
4. Il corrispettivo di cui al punto 3) sarà corrisposto, con cadenza bimestrale, dall' Amministrazione Contraente, previa presentazione di Relazioni bimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori (SAL), sulla base di quanto segue:
 - a) accertamento delle prestazioni effettuate da parte del DEC;
 - b) verifica di regolarità e ammissibilità della spesa da parte del controllo di I° livello a cura dell'Area Sistemi di Controllo;
 - c) presentazione di fattura elettronica;al netto della ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 30 co. 5-bis del D.Lgs. 50/2016, fatta salva l'applicazione di eventuali penali di cui al successivo art. 21.



5. Ogni Relazione bimestrale dovrà riportare, a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti informazioni:
 - esplicitazione delle attività svolte, dei servizi forniti e dei documenti prodotti (es. report, etc.);
 - elenco nominativo del personale impiegato con l'indicazione del profilo e della linea di attività dove è inserito;
 - timesheet delle gg/uomo o frazioni di gg/uomo impiegate da ciascuna risorsa per ogni attività svolta. Una giornata si intende composta da un minimo di sei ore lavorative.
6. Alla scadenza contrattuale il Fornitore dovrà presentare una Relazione finale in cui dia conto, tra l'altro, del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate/uomo effettivamente svolte.
7. Ai fini dell'emissione del suddetto provvedimento di liquidazione il Fornitore dovrà presentare apposita fattura, che dovrà essere preventivamente validata dal DEC per l'accertamento della regolare esecuzione e verifica contabile, fatta salva l'applicazione di eventuali penali di cui al successivo art. 21.
8. L'Impresa dovrà emettere fattura elettronica nella quale dovrà essere indicato il Codice Ufficio RIWRR3, il numero di CIG e l'oggetto della prestazione effettuata, così come da disposizioni verificabili nella pagina web www.regione.lazio.it/fatturazioneelettronica;
9. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Committente.
10. I corrispettivi contrattuali sono stati quantificati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
11. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 13 -Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato di cui all'articolo 3 della l. 136/2010 presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati sono i seguenti: Conto corrente



intestato: EY ADVISORY S.P.A. Codice IBAN: [REDACTED]

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, l. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione Lazio e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
7. L'Amministrazione contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione Lazio, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Regione Lazio richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 14 - Responsabilità e obblighi del fornitore

1. L'impresa aggiudicataria si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni



o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto della presente procedura.

2. L'impresa aggiudicataria si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.
3. L'impresa aggiudicataria si impegna, inoltre ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
4. In particolare, l'impresa aggiudicataria si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione regionale in relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
 - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
 - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
5. Il Fornitore si obbliga, a:
 - manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi o a diritti di proprietà intellettuale avanzati sull'oggetto della prestazione contrattuale;
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza,



nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
6. L'impresa aggiudicataria s'impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure e fornire al proprio personale ogni DPI – dispositivo di protezione individuale - previsto dalla normativa vigente. Le attività dovranno essere svolte in stretta e costante relazione con l'Autorità di Gestione. In relazione all'insorgere di nuove e/o diverse esigenze o all'opportunità di migliorare l'utilità e l'utilizzo del servizio di assistenza tecnica, le parti potranno concordare eventuali o periodiche modifiche del Piano di Dettaglio delle Attività.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione dovranno essere eseguite:
- senza interferire nel normale lavoro del personale regionale, definendo con l'Amministrazione le modalità ed i tempi di intervento;
 - nella consapevolezza che i locali della medesima amministrazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
 - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti, e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
10. Il fornitore del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di altro genere di cui verrà a



conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Articolo 15 - Conflitto interessi

1. L'Aggiudicatario si impegna a garantire per se stesso e per ciascuno dei componenti del Gruppo di lavoro, per tutta la durata contrattuale, che non si verifichino situazioni di conflitto di interessi, in particolare derivanti da:
 - a) presentare, a far data dalla stipula del contratto e per tutta la durata dell'appalto, domande/istanze a titolo di contributo nell'ambito di avvisi/bandi emessi in attuazione del POR FESR del Lazio 2021/2027 ovvero avere incarichi di amministrazione o contratti di consulenza con soggetti richiedenti/beneficiari di detti contributi;
 - b) svolgere l'attività di "valutatore indipendente" del Programma Operativo FESR della Regione Lazio 2021/2027 o esercitare ai sensi dell'art. 2359 del C.C. una influenza dominante o avere forme di controllo o collegamento sostanziale o essere parte di un consorzio/associazione di imprese, anche temporanea, con il soggetto che svolge la suddetta attività, o di avere altri contratti in-essere per attività di valutazione nell'ambito del Programma Operativo FESR 2021-2027 della Regione Lazio;
 - c) svolgere l'attività di audit al POR FESR della Regione Lazio 2021/2027.
2. L'aggiudicatario si impegna altresì a garantire che le figure professionali, indicate nel gruppo di lavoro, comprese eventuali figure aggiuntive proposte nella offerta tecnica, non svolgano durante il periodo di vigenza contrattuale la medesima attività di supporto tecnico anche nei confronti dei potenziali beneficiari dei medesimi avvisi, bandi o altri strumenti del POR FESR. Qualora dai controlli effettuati dalla Amministrazione emerga che una o più figure professionali, indicate nel gruppo di lavoro, comprese eventuali figure aggiuntive proposte nella offerta tecnica, svolgano la medesima attività di supporto tecnico anche nei confronti dei potenziali beneficiari dei medesimi avvisi o bandi o altri strumenti, l'aggiudicatario dovrà procedere alla immediata sostituzione della suddetta/e figura/e professionale/i, fermo restando l'applicazione delle penali e di quanto previsto nel contratto.
3. L'Aggiudicatario e le figure professionali che compongono il gruppo di lavoro, comprese le eventuali figure aggiuntive proposte nella offerta tecnica, dovranno rilasciare all'avvio della esecuzione apposite dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi.



4. Tale dichiarazione è resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R 28 dicembre 2000 n.445, nella consapevolezza di quanto prescritto dall'art.76 e 73 del medesimo D.P.R 445/2000 riguardo alle sanzioni penali per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci.
5. L'amministrazione effettuerà in corso di esecuzione del presente appalto i controlli ai sensi dell'art.71 del D.P.R.445/2000 per la verifica della completezza e della veridicità delle dichiarazioni rilasciate sul conflitto di interesse. Qualora dai controlli amministrativi effettuati non risultino confermate le dichiarazioni rese, l'amministrazione procederà alla segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni, fermo restando l'applicazione delle penali e di quanto previsto nel contratto.
6. L'aggiudicatario dovrà, inoltre, procedere alla sostituzione della figura professionale risultata in situazione di conflitto di interessi.

Articolo 16 – Subappalto e divieto di cessione

1. Il Subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; in difetto di adempimento a detto obbligo, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
2. Al Fornitore è consentito subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2 che, a seguito della sentenza C-63/18 della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione.
3. Il subappalto, su richiesta dell'appaltatore, è autorizzato da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Committente di quanto subappaltato.
5. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nonché quelli specifici previsti nel Capitolato tecnico.
6. L'Aggiudicatario deve depositare presso il Committente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al suddetto dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo Decreto.



Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

7. Con il deposito del contratto di subappalto è fatto obbligo all'Aggiudicatario di attestare ai sensi del DPR n. 445/2000 che, nel relativo contratto, è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Il subappalto sarà autorizzato in fase di esecuzione salvo che questo non sia vietato dal C.C.N.L. applicato dall'aggiudicatario.

Articolo 17 - Varianti e modifiche in corso d'opera

1. Come stabilito dall'art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" del D. Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si riserva, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, di richiedere all'affidatario del servizio un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, entro il limite della soglia comunitaria.

Articolo 18 - Proprietà dei prodotti

1. Tutti i prodotti realizzati quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Regionale pertanto resta assolutamente precluso alla ditta aggiudicataria ogni uso o divulgazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, anche parziale dei prodotti realizzati.

19 - Risoluzione del contratto

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, e per quanto non previsto gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Oltre ai casi espressamente previsti in altri articoli del presente atto, il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), previa contestazione degli addebiti da parte del Committente a mezzo posta elettronica certificata, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate:
 - malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del servizio, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario con l'Amministrazione regionale;
 - inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale;



- arbitrario abbandono o sospensione, non dovuti a cause di forza maggiore, di tutto o parte del servizio oggetto del contratto;
 - cessione (anche parziale) del contratto;
 - impossibilità sopravvenuta, qualora l'aggiudicatario venga dichiarato fallito o comunque ammesso a procedure fallimentari alternative, fatti salvi tutti i diritti dell'Amministrazione verso la massa fallimentare.
3. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione regionale, esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore da parte dell'Amministrazione regionale di apposita comunicazione a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. È fatto salvo ogni diritto dell'Amministrazione regionale di procedere per i danni subiti. Qualora l'Amministrazione regionale intenda avvalersi della suddetta clausola, potrà provvedere all'affidamento dell'esecuzione dell'appalto, per il periodo di tempo residuo, al concorrente che segue in graduatoria, rivalendosi sull'appaltatore a titolo di risarcimento dei danni subiti. Fuori dai casi di cui sopra, il contratto può essere risolto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere, da inoltrarsi alla parte inadempiente a mezzo PEC contenente l'invito ad adempiere entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento con l'avvertimento che decorso tale termine senza che il contratto sia stato adempiuto lo stesso si intende risolto di diritto senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere.
4. In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell'Amministrazione regionale di procedere per tutti i danni subiti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto e di intraprendere ogni altra azione opportuna per la tutela dei propri diritti.

Articolo 20 - Riservatezza

1. L'Aggiudicatario si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. L'Aggiudicatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali ed, in particolare, quelli contenuti nel D.Lgs. n.196/2003. L'Aggiudicatario si obbliga, pertanto, a trattare i dati di cui dispone o viene a conoscenza in ragione del presente contratto nel rispetto delle norme di cui al summenzionato D.Lgs. n. 196/2003, e ne è responsabile. L'Aggiudicatario dichiara, altresì, di



essere in regola con le disposizioni relative alla sicurezza dei dati contenute nel già menzionato D.Lgs. n. 196/2003. L'Aggiudicatario in riferimento a tutti i dati a cui ha accesso e/o dei quali effettua il trattamento per conto della Regione ed in virtù del presente contratto è designato, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 ("GDPR"), art. 28, e il D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., quale "responsabile esterno del trattamento dati". Fra la Regione e il Responsabile esterno del trattamento dei dati è stipulato apposito contratto di designazione a responsabile esterno per il trattamento dei dati e conferimento delle relative istruzioni.

Articolo 21 - Inadempienze e penali

1. L'Amministrazione regionale procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione regionale procederà all'immediata contestazione all'appaltatore delle circostanze come sopra rilevate, tramite PEC. L'appaltatore potrà inviare, tramite PEC, le proprie controdeduzioni, entro il termine di 5 giorni dalla formale contestazione. L'Amministrazione regionale, valutate le ragioni addotte, potrà procedere all'applicazione delle seguenti penali:
 - a) in caso di mancato avviso nella sostituzione dei tecnici e degli altri componenti del gruppo di lavoro di cui all'art. 6 sarà applicata una penale pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale;
 - b) per la realizzazione delle attività non conformi a quanto stabilito dal contratto verrà applicata una penale da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 10.000,00 euro per ogni inadempienza, determinata dall'Amministrazione regionale in base alla gravità dell'inadempienza;
 - c) per ogni giorno di ritardo nella consegna di elaborati previsti dal Piano di Dettaglio delle Attività o dei termini concordati tra l'Amministrazione regionale e la ditta aggiudicataria, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo contrattuale;
 - d) fatta salva l'applicazione delle penali di cui alle lettere precedenti, tutte le penalità pecuniarie che saranno eventualmente comminate all'Amministrazione Regionale da parte della Commissione Europea per fatti imputabili alla ditta aggiudicataria.
2. In caso di applicazione di penali l'Amministrazione regionale non corrisponderà il compenso stabilito, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Per la refusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute, anche sugli eventuali crediti dell'appaltatore, oltre che sulla garanzia fidejussoria dallo stesso prestata.



3. Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero le consegne dovranno essere documentate e notificate dalla ditta aggiudicataria con lettera PEC, sotto pena di decadenza di ogni diritto ad invocarle, alla Regione Lazio – Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e Ricerca - PEC sviluppoeconomico@regione.lazio.legalmail.it.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o oneri aggiuntivi subiti dalla Regione a causa dei ritardi non autorizzati.
5. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il precedente capitolo 19 in materia di risoluzione del contratto.

Articolo 22 - Verifica di conformità

1. Il presente appalto è soggetto alla Verifica di Conformità di cui all'art. 102 co. 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. La Verifica di Conformità è effettuata da soggetto appositamente nominato dalla Stazione Appaltante non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del servizio delle prestazioni oggetto del contratto.
3. La Verifica di Conformità ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, la Verifica di conformità s'intende tacitamente approvata ancorché l'atto di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Per quanto compatibili, e fino a loro sostituzione da intervenute disposizioni normative, valgono, ai sensi degli art. 102 co. 8 e 216 co. 16 del D.Lgs. 50/2016, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del D.P.R. 207/10.
5. Successivamente all'emissione dell'atto di Verifica di Conformità, l'appaltatore può emettere la fattura relativa alla rata di saldo, secondo l'importo in esso stabilito.
6. Sulla fattura di saldo saranno corrisposte le trattenute operate sulle rate di acconto.
7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa, ai sensi dell'art. 103 co. 6 del D.Lgs. 50/2016.



Articolo 23 - Garanzia definitiva

1. A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali l'Aggiudicatario, giusto quanto stabilito dal disciplinare di gara, ha costituito una cauzione definitiva di € 427.237,50 (Euro Quattrocentoventisettemiladuecentotrentasette/50), pari al 33,55% del corrispettivo netto contrattuale mediante polizza fidejussoria n. 0973409335 e Appendice n. 1 rilasciata da HDI Assicurazioni SpA – Ag. 0973/9BH.
2. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo l'approvazione della verifica di conformità con esito positivo.

Articolo 24 – Sospensione e/o differimento

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, il RUP può disporre la sospensione del contratto.
2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.
3. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Eventuali differimenti del termine contrattuale dovranno essere concordati con il competente Ufficio.

Articolo 25 - Tutela dati personali e accesso agli atti

1. L'esecuzione dell'appalto implica il trattamento di dati personali per conto del titolare e pertanto l'aggiudicatario sarà nominato responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR n. 216/679.
2. Ai sensi dell'art. 53 comma 2 del D.lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:
 - a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai



- soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
 - d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.
3. Ai fini della stipula contrattuale verranno poi richiesti i dati personali. Ai sensi dell'art. 53 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 sono inoltre esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
- a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
 - b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
 - c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
 - d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
4. È comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi. L'Amministrazione impronerà la sua azione nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Articolo 26 - Recesso unilaterale

1. La stazione appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, con le modalità e secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte della Amministrazione regionale, di apposita comunicazione mediante posta elettronica certificata, la quale dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della data di recesso. In tale caso l'Amministrazione regionale si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e l'appaltatore si impegna a mettere immediatamente a



disposizione dell'Amministrazione regionale e, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il materiale per qualsiasi causa non ancora presentato.

3. In quanto compatibili, al recesso si applica la disciplina degli artt. 1373 e 1671 del codice civile.

Articolo 27 - Brevetti industriali e diritti di autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio.
3. La Regione Lazio si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla Regione Lazio la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 28 - Responsabile del Servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella dott.ssa Marina Rotili il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico [REDACTED] numero di fax [REDACTED], indirizzo e-mail gare.ey@lit.ey.com
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio.

Articolo 29 - Clausola finale

1. Qualsivoglia modifica al presente contratto richiede la forma scritta. Eventuali omissioni o ritardi nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Regione non costituiscono in nessun



caso rinuncia implicita ai diritti spettanti alla stessa che la medesima si riserva di esercitare nei limiti della prescrizione legale.

Articolo 30 - Norma di rinvio e riferimenti normativi

1. Per quanto non sia specificatamente contenuto nel bando, nel Capitolato, nel Disciplinare di gara, e nel presente contratto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Articolo 31 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto di appalto il foro esclusivo competente è quello di Roma.
2. Nei casi previsti dagli artt. 205 e 206 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario.

Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari, e le spese contrattuali relative al servizio ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alla Regione Lazio per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui al Contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 33 - Accettazione espressa clausole contrattuali

1. La sottoscritta MARINA ROTILI, nella qualità di procuratrice speciale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Svolgimento del servizio), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Modalità di esecuzione del servizio e luogo di esecuzione), Articolo 9 (Consegna dei prodotti), Articolo 11 (Gruppo di lavoro), Articolo 12 (Modalità di pagamento), Articolo 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 14 (Responsabilità e obblighi del Fornitore), Articolo 15 (Conflitto



di interessi), Articolo 16 (Subappalto e divieto di cessione), Articolo 17 (Varianti e Modifiche in corso d'opera), Articolo 18 (Proprietà dei prodotti), Articolo 19 (Risoluzione del contratto), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Inadempienze e penali), Articolo 22 (Verifica di conformità), Articolo 23 (Garanzia definitiva), Articolo 24 (Sospensione e/o differimento), Articolo 25 (Tutela dati personali e accesso agli atti), Articolo 26 (Recesso unilaterale), Articolo 27 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 28 (Responsabile del servizio), Articolo 29 (Clausola finale), Articolo 31 (Foro competente), Articolo 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 33 (Accettazione espressa clausole contrattuali).

Roma, li _____

IL FORNITORE

EY ADVISORY S.P.A.

MARINA ROTILI

LA REGIONE LAZIO

Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Ricerca

Dott.ssa Tiziana Petucci

